



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

IL TUTOR COORDINATORE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE SUL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Orario di servizio e caratteristiche della funzione. L'alternativa all'accorpamento in aumento delle quote di tirocinanti per tutor coordinatore.

Premessa

Si intende qui rappresentare in dettaglio le circostanze e gli elementi utili alla valutazione delle condizioni in cui sono chiamati ad operare gli insegnanti incaricati di svolgere la funzione di tutor coordinatore secondo le disposizioni previste dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e quelle del D.M. 8 novembre 2011 sulla individuazione dei contingenti e le selezioni delle figure con compiti tutoriali.

In premessa riteniamo inaccettabile ogni proposta che chieda agli insegnanti, a qualsiasi titolo di svolgere una attività aggiuntiva che ecceda il limite delle 36 ore (corrispondenti a 18 ore convenzionali di lezione frontale in classe) che non sia una scelta consapevole del docente che esplicitamente la accetta (ricordiamo che il limite è fissato nell'insegnamento a 24 ore frontali, corrispondenti a 48 ore di lavoro settimanale) e che non sia remunerata in aggiunta allo stipendio contrattuale riconosciuto dal CCNL.

Inaccettabile quindi qualsivoglia ordine di servizio o proposta in violazione delle norme vigenti in materia di lavoro e di quelle che disciplinano le modalità di selezione e di erogazione del servizio dei tutor coordinatori e dei tutor dei tirocinanti così come disposto dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e D.M. 8 novembre 2011.

Chiunque abbia superato la selezione all'incarico di tutor coordinatore deve pretendere, così come disposto dalla normativa vigente in materia, di essere collocato in posizione di esonero parziale dall'insegnamento come condizione per esercitare la funzione e per erogare qualunque tipo di servizio presso l'università. Invitiamo quindi tutti coloro che si trovano in tale posizione a chiedere all'amministrazione scolastica di compiere gli atti legittimi e necessari per mettere in condizioni gli insegnanti tutor di poter esercitare la loro funzione.

Chiunque sia stato selezionato per l'incarico di tutor dei tirocinanti deve pretendere che gli sia riconosciuto una indennità aggiuntiva per la prestazione di lavoro prestata in aggiunta al normale orario di servizio di insegnamento così come regolato dal CCNL Scuola vigente.

Denunciamo in via preventiva l'assenza di iniziativa da parte di chi dovrebbe tutelare e garantire i diritti degli insegnanti relativamente alle posizioni delle figure con compiti tutoriali, pur riconoscendo i legittimi diritti degli aspiranti all'abilitazione all'insegnamento appoggiamo le loro istanze per ottenere nei tempi legittimi il completamento del percorso di formazione ma diffidiamo chiunque ne abbia la possibilità dal mettere in atto iniziative finalizzate ad eludere o aggirare il regolare impiego dei tutor coordinatori in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti, diffidiamo dall'adottare misure compensative che non rispettino quanto la legge prevede a garanzia della qualità del tirocinio e della professionalità degli insegnanti e preannunciamo che adotteremo ogni iniziativa legittima per la difesa della funzione nell'ambito della professionalità degli insegnanti e per la tutela della qualità della formazione iniziale degli insegnanti.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Analisi

A. Semiesonero e orario di lavoro

Il semiesonero previsto dal DM 8 novembre 2011 per l'esercizio della funzione di tutor coordinatore comporta un esonero dall'insegnamento frontale di 9 ore, che suppone, per convenzione, un esonero da altre 9 ore di lavoro scolastico non di lezione, per un totale di 18 ore di servizio che sono utilizzate per le funzioni di tutor coordinatore presso l'università.

Un carico di lavoro di questo tipo è previsto dalla stessa norma per 15 tirocinanti al massimo. Questo il dettato dell'art. 1 comma 3 del DM 8 novembre 2011

"3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione."

Delle 18 ore settimanali complessive si possono ritenere alcune di queste come ore fisse di lavoro settimanale accademico, poiché il gruppo classe di tirocinio, che sia di 1 o di 15 deve riunirsi con un ritmo medio di 2 ore a settimana (che possono essere anche 4, un intero pomeriggio, ogni 15 giorni), vi sono inoltre attività legate alla funzione, di coordinamento e collegiali che non sono correlate al numero di tirocinanti e che possono essere considerate in misura di ulteriori 4 ore settimanali per attività di organizzazione, coordinamento delle attività di tirocinio, di espletamento di tutte le funzioni previste dagli artt. 10 e 11 del DM 249/2010..

B. Funzioni del tutor coordinatore

Le funzioni che il tutor coordinatore è chiamato a svolgere sono richiamate dagli artt. 10 e 11, del DM 249/2010:

Art.11 comma 2:

"2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;*
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;*
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;*
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe."*

L'art. 10 comma 3, 4, 5 indica inoltre che i TC fanno parte del Consiglio di corso di tirocinio che ha i seguenti compiti:



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

- gestisce le attività di tirocinio formativo attivo (comma 4)
- cura l'integrazione delle attività (comma 5) indicate dal comma 3): a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità; c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
- organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il TC inoltre fa parte delle commissioni di valutazione in varie sedi impiegate, sia per l'accesso al tirocinio, sia per l'abilitazione.

E' ampiamente sperimentato nella precedente modello di formazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento (1999-2009), e ampiamente documentato dagli atti, come molte delle attività previste e gestite dagli organi collegiali del tirocinio vengano *preparate, seguite e documentate* dalle figure che sono in servizio all'università ma che tengono i contatti con le esperienze di tirocinio a scuola: quelli che sono stati i supervisor di tirocinio nella precedente esperienza e che oggi sono i tutor coordinatori.

C. Orario di servizio come tutor coordinatore

Va annotato prima di affrontare il tema dell'orario di servizio all'università, che quando un insegnante viene sottratto alle classi a scuola, rimane una quota fissa di attività aggiuntive all'insegnamento, in genere vicina alle 40 ore annue. Che si può fondatamente ritenere quota che non si riduce in conseguenza del semiesonero, nonostante la riduzione d'orario. E' quindi corretto presupporre che il semiesonero non riesca in realtà a ridurre effettivamente del 50% l'orario di servizio a scuola, comportando un residuo di servizio superiore alle 18 ore, fra attività frontali, attività connesse all'insegnamento e attività aggiuntive. Di tale circostanza si deve tener conto nel considerare che l'orario complessivo di servizio, fra scuola e università, non potrà superare le 36 ore settimanali (art. 4 comma 4 del D.M. 8 novembre 2011).

Tenuto quindi conto di questi elementi di rigidità si può dire con buona approssimazione che l'orario fisso e al di sotto del quale non è comunque possibile andare per l'attività del tutor



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

coordinatore all'università, posto che anche con una frazione di un solo tirocinante si dovrebbe procedere alla nomina, è di 6 ore settimanali, delle 18 che il TC dovrebbe assolvere nel caso avesse il gruppo di tirocinanti al completo.

Si può ritenere quindi che l'orario di servizio del tutor coordinatore sia composto da una quota fissa di 6 ore settimanali più una quota oraria proporzionale al numero di tirocinanti della classe.

Questa analisi consente di disporre di quote orario di semiesonero differenziate in base al numero di tirocinanti da gestire per ciascun tutor coordinatore, soluzione che consentirebbe di avere risparmi nella spesa per le sostituzioni evitando di creare situazioni professionali di disagio come quelle a cui ci si espone modificando il numero di tirocinanti massimo affidati a ciascun TC.

Tabella semplificata

Tirocinanti della classe di tirocinio	Semiesonero dall'orario cattedra a 18 ore	Orario di servizio presso l'Università	Quota oraria fissa + quota oraria proporzionale
da 13 a 15	9	18	6+12
11-12	8	16	6+10
da 8 a 10	7	14	6+8
6-7	6	12	6+6
da 3 a 5	5	10	6+4
1-2	4	8	6+2

Nota: se l'articolazione oraria impone semiesoneri per i quali è richiesta una presenza a scuola di un'ora aggiuntiva, (esempio 10 ore anziché 9 per l'articolazione oraria), l'ora in più deve essere pagata come ora aggiuntiva di insegnamento, visto che fa risparmiare un'ora di supplenza che si sarebbe dovuta richiedere, e che fa andare oltre il limite delle 36 ore settimanali imposto per legge e deve considerarsi quindi come "straordinario".

L'art. 4 comma 2 del DM 8 novembre 2011 recita infatti "L'orario di servizio da effettuare presso le università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, e' di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso e' tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università **non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.**

In Allegato 1 la tabella analitica relativa alle quote orarie.

Conclusioni:



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il limite posto dalla norma (art. 1 comma 3 D.M. 8 novembre 2011) di 15 tirocinanti al massimo per ogni tutor coordinatore sia un limite che non debba essere superato se si vogliono garantire le necessarie condizioni di lavoro nell'esercizio della funzione di tutor coordinatore.

Si fa presente che se si supera tale limite saranno inevitabili conseguenze sull'attività del docente utilizzato con un danno sulla qualità del servizio di insegnamento prestato a scuola, e sulla qualità del servizio di tutoraggio richiesto nell'esercizio della funzione di tutor coordinatore.

Le conseguenze ricadranno quindi sia sugli studenti delle classi affidate all'insegnante, e sulle loro famiglie, sia sulla qualità della formazione dei futuri insegnanti, oltre che, più direttamente, sulla qualità della vita professionale del tutor coordinatore.

Si fa presente che il lavoro di chi viene utilizzato all'università per la funzione di TC è già sottoposto a una complessità derivante da una funzione che si affianca a quella di insegnamento, ma rende l'articolazione della propria attività lavorativa più complessa e disagiata. Per la gestione di tale complessità sono infatti richieste competenze di livello superiore: lo attesta il dettato del D.M. 8 novembre 2011, laddove si formula un elenco di titoli richiesti per la funzione (vd. Allegato 2) che connotano l'insegnante candidato alla funzione di tutor coordinatore come un insegnante con un livello di competenze superiore rispetto alla media degli insegnanti in servizio.

L'inopportunità di procedere a modificazioni in aumento delle quote di tirocinanti per tutor coordinatore (oltre il limite massimo di 15), si collega anche al fatto che per l'esercizio di questa funzione, di livello superiore dato che il TC è un formatore di insegnanti, non sono previsti compensi aggiuntivi, né riconoscimenti diretti. L'unica "concessione" viene fatta dall'articolo 6 del D.M. 8 novembre 2011 in cui si fa generico riferimento alla "possibilità" (e non già all'obbligo) di riconoscere nei punteggi, e solo nei punteggi, per la mobilità professionale o nei concorsi che il MIUR dovesse indire, una valorizzazione delle competenze richieste per l'affidamento dell'incarico che sottoposte a valutazione si configurano come competenze che un'apposita commissione di valutazione a formalizzato in un punteggio.

Una situazione, pur non essendo questa la sede per discuterne, che è palesemente ingiusta sul piano professionale ed economico e non ha eguali nelle altre professioni e in Europa.





A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Allegato 1

Tabella analitica

N. Triocinanti	Quota semiesonero fissa	Quota semiesonero proporzionale	Totale	Orario di servizio (50% del totale servizio)	Arrotondam. All'intero superiore (quota semiesonero)
15	6	12,0	18,0	9,0	9
14	6	11,2	17,2	8,6	9
13	6	10,4	16,4	8,2	9
12	6	9,6	15,6	7,8	8
11	6	8,8	14,8	7,4	8
10	6	8,0	14,0	7,0	7
9	6	7,2	13,2	6,6	7
8	6	6,4	12,4	6,2	7
7	6	5,6	11,6	5,8	6
6	6	4,8	10,8	5,4	6
5	6	4,0	10,0	5,0	5
4	6	3,2	9,2	4,6	5
3	6	2,4	8,4	4,2	5
2	6	1,6	7,6	3,8	4
1	6	0,8	6,8	3,4	4



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

Allegato 2

D.M. 8 novembre 2011

*Tabella 2
(art. 2, comma 5)*

REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORI (ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) E DI TUTOR ORGANIZZATORI (ART. 11, COMMA 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249).

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti e all'incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1. Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.

A.2.2. Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3 punti);

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045.51.16.171 - Fax +39 045.21.09.233

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

Atto Completo <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&...>
7 di 8 22/05/2012 15.10